

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2694

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI BIAGIO, ANGELI, PICCHI, BERARDI, BARANI, BARBA, BARBIERI, BIASOTTI, BITONCI, BOSI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CAZZOLA, CICCIOI, CIRIELLI, COLUCCI, DELFINO, DIMA, ANTONINO FOTI, FRASINETTI, GARAVINI, GIRLANDA, GOISIS, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LAMORTE, LISI, MANNINO, MARINELLO, GIULIO MARINI, MIGLIORI, MOFFA, ANGELA NAPOLI, NUCARA, PAGANO, PELINO, RAISI, RAMPELLI, RAZZI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, SOGLIA, SPECIALE, TENAGLIA, TORRISI, TOUADI, TRAVERSA, VIGNALI, ZACCHERA

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del turismo di ritorno in Italia per i cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 16 settembre 2009

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sono milioni gli italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), desiderosi di conoscere e di vivere i loro luoghi di origine e che hanno difficoltà a intraprendere un viaggio in Italia per ragioni di diversa natura, soprattutto economica.

Ultimamente sta acquistando valore l'idea del cosiddetto « turismo di ritorno », inteso come turismo in entrata di cittadini italiani residenti all'estero che intrapren-

dono viaggi sul territorio italiano volti alla ricerca e alla valorizzazione delle proprie origini e alla conoscenza della cultura e delle tradizioni della propria regione e dell'intero territorio italiano.

Nonostante le diverse iniziative e i provvedimenti orientati a tali finalità e posti in essere in numerosi comuni italiani e in molte regioni non si è ancora riusciti ad attuare un'azione unitaria e concreta che supporti i nostri connazionali, entu-

siasti e desiderosi di tradizione, qualità, cultura, bellezze naturali e paesaggistiche, nel loro intento di fare rientro in Patria.

La propria terra di origine è qualcosa di più di una cornice geografica: è l'insieme di valori e tradizioni, uno spaccato culturale inimitabile, un bagaglio da trasmettere e da ritrovare; pertanto, favorire e sostenere le progettualità legate alla valorizzazione del turismo di ritorno rappresenterebbe un adeguato riconoscimento per i nostri connazionali, sia di vecchia che di nuova emigrazione, che hanno il più che legittimo desiderio di riscoprire le proprie origini.

È necessario, pertanto, rafforzare il legame tra la nostra comunità e i nostri concittadini residenti all'estero, favorendo il rilancio di un turismo, quale è quello delle generazioni italiane sparse nel mondo, che rappresenterebbe per il nostro Paese una grande risorsa e ricchezza.

La presente proposta di legge, nell'intento di sostenere i progetti finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del turismo di ritorno, istituisce un fondo che ha lo scopo di sostenere finanziariamente i prodotti turistici, intesi quali organizzazione e servizi di trasporto e di alloggio, volti a tale tipo di turismo e demanda a un successivo decreto del Ministro per il turismo la disciplina del funzionamento e l'individuazione delle modalità di erogazione di tali risorse.

Si prevede inoltre che lo stesso Ministro per il turismo, attraverso la collaborazione con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), promuova e incentivi il coordinamento tra operatori turistici, imprese turistiche con sede presso i Paesi esteri in cui sono residenti comunità di cittadini italiani, regioni italiane e ambasciate, consolati e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura referenti del « sistema Italia » all'estero.

È prevista inoltre l'istituzione di un Comitato nazionale del turismo di ritorno che avrà il compito di individuare le relative strategie di promozione e, tra le altre funzioni, di collaborare con gli enti locali e con gli operatori turistici per l'elaborazione e per la successiva approvazione di progetti, di offrire sostegno e consulenza nonché di agevolare la circolazione delle notizie attinenti l'attività turistica indirizzata ai cittadini italiani residenti all'estero.

Siamo certi che la presente proposta di legge, oltre ad agevolare i flussi turistici di chi non vive più nel nostro Paese, consentendo loro la condivisione del patrimonio artistico, culturale e sociale italiano, costituirà l'occasione per un interscambio culturale di alto valore e offrirà l'occasione di riesaminare le politiche per il territorio e di potenziare reti o servizi oggi trascurati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge è definito turismo di ritorno il turismo in entrata di cittadini italiani residenti all'estero che intraprendono viaggi sul territorio italiano volti alla ricerca e alla valorizzazione delle proprie origini e alla conoscenza della cultura e delle tradizioni della propria regione e dell'intero territorio italiano.

ART. 2.

(Fondo nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo di ritorno in Italia).

1. A decorrere dall'anno 2009 è istituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la promozione e la valorizzazione del turismo di ritorno in Italia, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il turismo, sentito il parere del Ministro degli affari esteri e delle regioni, sono stabiliti le modalità di funzionamento e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo destinate al sostegno dei progetti e dei prodotti turistici volti alla promozione e alla valorizzazione del turismo di ritorno in Italia.

ART. 3.

(Finalità).

1. Il Ministro del turismo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di

Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria attività di coordinamento delle politiche di settore, in attuazione dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, definisce, presso i Paesi esteri in cui sono presenti comunità di cittadini italiani ivi residenti, un sistema integrato di sostegno finanziario attraverso le risorse del Fondo, destinato ai progetti e ai prodotti turistici, intesi nelle loro componenti organizzative, di servizi di trasporti e di alloggio nonché di elementi accessori, volti alla promozione e alla valorizzazione del turismo di ritorno di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

ART. 4.

(Tipologia di interventi).

1. Il Ministro del turismo, ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, promuove e incentiva il coordinamento tra le associazioni operanti nel settore del turismo, gli operatori turistici e le imprese turistiche con sede presso i Paesi esteri in cui sono presenti comunità di cittadini italiani ivi residenti, le regioni italiane, le ambasciate, i consolati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni regionali con sede all'estero.

ART. 5.

(Comitato nazionale del turismo di ritorno).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo è istituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale del turismo di ritorno, di seguito denominato « Comitato », con il compito di predisporre adeguate strategie di promozione e di valorizzazione del turismo di ritorno in Italia e di individuare i migliori e progetti e prodotti turistici destinatari delle risorse del Fondo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, da un delegato del Ministro degli affari esteri, da due rappresentanti dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), da due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e da due rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le modalità organizzative e la composizione del Comitato sono stabilite con il decreto di cui al comma 1. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun emolumento per l'esercizio della loro attività.

3. Il Comitato propone gli obiettivi generali volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 e individua i progetti e i prodotti turistici, dalle fasi di promozione a quelle di organizzazione e di realizzazione, provvedendo all'erogazione delle risorse adeguate a valere sulla dotazione del Fondo. Le modalità e i parametri di erogazione di tali risorse sono individuati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2 e devono rispondere ai principi del rispetto della migliore offerta del servizio e della conformità alle finalità di cui al citato articolo 3.

4. L'erogazione delle risorse del Fondo è destinata, nella forma e nella misura stabilite dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2, al cofinanziamento dei progetti e dei prodotti turistici ritenuti conformi alle finalità di cui all'articolo 3.

5. Il Comitato ha, altresì, i seguenti compiti:

a) assicurare la concertazione delle politiche turistiche di ritorno tra il Ministro del turismo, l'ENIT e il Ministro degli affari esteri;

b) approvare progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da associazioni operanti nel settore nel turismo, operatori turistici e imprese turistiche con sede presso i Paesi esteri in cui sono presenti comunità di italiani ivi residenti;

c) provvedere al censimento degli operatori turistici e delle organizzazioni e delle

imprese turistiche promotori di progetti e di iniziative, nonché alla diffusione della conoscenza delle attività svolte da essi;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e la valorizzazione del turismo di ritorno in Italia;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del turismo e sullo stato di attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

g) sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per le associazioni, gli operatori turistici e gli enti locali promotori dei progetti e dei prodotti turistici destinatari delle risorse del Fondo, nonché per i soggetti comunque interessati da medesimi progetti e prodotti;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti all'attività turistica indirizzata ai cittadini italiani residenti all'estero.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0031500